

R.G. n. 10988/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Simona Merra pronuncia la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **10988/2024** di R.G. promossa da:

D S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dall'avv. Matteo Sances ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore pec: sances.matteo@ordavvle.legalmail.it;

- attrice opponente -

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

- convenuta opposta contumace -

E

CASSA RURALE ED ARTIGIANA

 , in persona del legale rappresentante pro tempore;

- terza pignorata contumace -

OGGETTO: opposizione all'esecuzione (art. 615 co. 2 c.p.c.) mobiliare.

CONCLUSIONI: la parte attrice ha concluso come da note di trattazione c.d. scritta depositate in vista dell'udienza del 22.01.2026 e nei precedenti scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.

CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO

che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 *ter* c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).

Il Giudice
Simona Merra

1



MOTIVI DELLA DECISIONE

Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.

Con atto di citazione notificato in data 23.10.2024 la società Di S.r.l. spiegava opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973, n.014842024000 I cod. ident. Procedura, notificato a mezzo pec in data 24.07.2024 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per l'ammontare di €. 443.445,24 ed emesso nei confronti della Di S.r.l., sul conto corrente presso la Cassa Rurale ed Artigiana di C vo.

L'opponente esponeva in fatto di aver ricevuto in data 24.05.2024 l'intimazione di pagamento n.014202490148 per un ammontare €. 430.679,53 avente ad oggetto i seguenti atti esattoriali:

- | | |
|---|---|
| 1) cartella n.0142012004772 <u> </u> | 12) cartella n.0142019000: <u> </u> |
| 2) cartella n.0142013000854 <u> </u> | 13) cartella n.0142019000522: <u> </u> |
| 3) cartella n.01420130041274 <u> </u> | 14) cartella n.01420190005224 <u> </u> |
| 4) cartella n.0142014001925(<u> </u> | 15) cartella n.014201900168: <u> </u> |
| 5) cartella n.014201400360: <u> </u> | 16) cartella n.0142019003788(<u> </u> |
| 6) cartella n.014201500176(<u> </u> | 17) cartella n.014201900430 <u> </u> |
| 7) cartella n.0142015003288 <u> </u> | 18) cartella n.014201900491: <u> </u> |
| 8) cartella n.0142016000014 <u> </u> | 19) cartella n.0142020000028 <u> </u> |
| 9) cartella n.0142016002838(<u> </u> | 20) cartella n.142021000662 <u> </u> |
| 10) cartella n.0142016003296: <u> </u> | 21) cartella n.014202100083: <u> </u> |
| 11) cartella n. 0142017000671 <u> </u> | 22) cartella n.014202200194 <u> </u> |

La società attrice diffidava il concessionario all'immediato annullamento delle cartelle sottostanti la predetta intimazione di pagamento evidenziando di aver già ricevuto, in data 26.11.2021, altra intimazione di pagamento n. 01420219005376: con la quale Agenzia delle Entrate - Riscossione gli aveva ingiunto il pagamento dell'importo di €. 409.929,28 per diversi titoli (n.01420150032886: n.014201600001483 n.014201600283800(, n.0142016003296718 n.014201700067170 , n.014201900020543: n.0142019000522452: n.0142019000522446 e n.014201900168571 tra i quali erano ricompresi anche quelli di cui alle cartelle sopra riportate.

Il Giudice
Simona Merra

La D ... S.r.l. deduceva di aver presentato all'Agente della Riscossione, in data 23.12.2021, un'apposita istanza a mezzo pec, eccependo diversi vizi, tra i quali vizi di notifica a mezzo pec della cartella siccome priva dell'estensione "P7M", ovvero utilizzando un indirizzo pec sconosciuto ai pubblici registri, di aver provveduto, attraverso la produzione di ricevute di pagamento F24 (si veda doc. 6 allegato all'atto di citazione), a comprovare l'avvenuto pagamento delle pretese richieste.

Sottolineava, inoltre, che la proposizione dell'istanza medesima era stata consigliata dallo stesso concessionario.

Deduceva, poi, la mancata risposta, da parte dell'ente creditore, nel termine normativamente previsto - pari a 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione - per effetto della quale i titoli suindicati erano da considerarsi annullati e non più richiedibili allo stesso.

Parte opponente riteneva che le somme ingiunte dapprima con l'intimazione n.01420219005376, e successivamente con intimazione n.01420249014892, fossero ormai annullate di diritto, come oltretutto previsto dal comma 540 della Legge n. 228/2012.

Sotto ulteriore profilo, l'opponente deduceva che taluni atti esattoriali, ossia le cartelle n.01420190002054, n.01420190005224, n.014201900052244, e n.0142019001685, risultano già precedentemente impugnati in altro procedimento avente RGE 1632/23 ed erano stati sospesi, giusta ordinanza del 22.02.2024 del Tribunale Civile di Bari.

Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità del predetto atto di pignoramento presso terzi nonché l'illegittimità delle cartelle esattoriali n.0142015003288, n.0142016000014, n.0142016002838, n.0142016003296, n.01420170006717, n.01420190002054, n.01420190005224, e n.01420190005224, n.0142019001685 per i motivi sopra illustrati e, per l'effetto, annullare l'atto di pignoramento e gli atti sottostanti, dunque annullare le predette pretese poiché infondate in fatto e in diritto, con tutte le conseguenziali pronunce e statuizioni, e segnatamente con la condanna al rimborso di quanto la pignorata fosse costretta in denegata ipotesi a versare al concessionario e con la condanna di Agenzia delle Entrate Riscossione al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti per effetto dell'esecuzione dei provvedimenti illegittimi, oltre rivalutazione e interessi, anche anatocistici, come di legge; comunque condannare Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite, oltre accessori di legge come per legge, da liquidare al sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario".*

Il Giudice
Simona Merra



Parte convenuta opposta e la terza pignorata, pur ritualmente citate, non si costituivano in giudizio e con decreto ex art. 171 *bis* co. 3 c.p.c. del 21.01.2025 ne veniva dichiarata la contumacia.

In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 22.01.2026, celebrata, ai sensi degli artt. 127 ult. co. e 127 c.p.c. mediante lo scambio ed il deposito telematico di note di trattazione scritta, sulle conclusioni precisate dalla parte attrice come in epigrafe, la causa è stata introitata per la decisione.

Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate.

L'art. 1 della l. n. 228/12, invocato in ricorso, dispone: *"537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.*

538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

- a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo e' reso esecutivo;*
- b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;*
- c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;*
- d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;*
- e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;*

539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle

Il Giudice
Simona Merra



ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo.

540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito”.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, attesa la regolarità formale dell'istanza presentata dalla ricorrente, che richiama la causa prevista ex art. 538 lett. e) corredata della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento – peraltro effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo – considerato che la società di riscossione non ha risposto nel termine di 220 giorni deve ritenersi che la richiamata dichiarazione sia idonea ad instaurare la procedura prevista dalla norma in esame.

Nella sentenza n. 28354/19 la Corte di Cassazione ha affermato: “In tema di riscossione delle imposte, qualora il contribuente presenti domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 senza ottenere risposta dall'Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1 (come modif. dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell'istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria”.

In particolare la sentenza espone che, mediante l'art. 1 commi 537-542 della legge 228/2012, “Con l'obiettivo di migliorare la relazione con i debitori, che hanno subito, iscrizioni a ruolo, e quindi con l'esigenza di attivare la riscossione solo in presenza di un valido titolo esecutivo, il legislatore ha cristallizzato una prassi già esistente (in tal senso direttiva Equitalia n. 10 del 6-5-2010). La finalità era quella di rimediare ai difetti di comunicazione tra l'ente creditore e l'agente della riscossione”.

*Il Giudice
Simona Menna*

Dalle suesposte considerazioni consegue l'annullamento di diritto dei seguenti titoli esecutivi n.0142015003288(/ , n.0142016000014(/ , n.0142016002838(/ , n.01420160032967 / , n.01420170006717 / , n.01420190002054 / , n.014201900052245 / , n.01420190005224(/ e n.0142019001685 / per mancata risposta dell'Ente creditore all'istanza ex L. n. 228/2012.

Quanto poi alle cartelle n. 01420190002054 / 1, n. 0142019000522 / 1, n. 01420190005224 / 1 e n. 0142019001685 / 1 mette conto rilevare che sono già state oggetto di impugnazione in altro procedimento avente RGE 1632/23 e risultano sospese, sicchè il pignoramento è illegittimo rispetto a detti titoli.

Dalle considerazioni che precedono consegue l'accoglimento dell'opposizione per essere illegittimo il pignoramento e l'insussistenza del diritto di parte opposta a procedere *in executivis*.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri forensi di cui al D.M. n. 147/2022 ed assumendo come scaglione di riferimento da €. 260.001,000 a €. 520.000,00 in relazione al valore della causa pari a €. 443.449,24 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, secondo i valori medi per i giudizi ordinari dinanzi al Tribunale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Di / r.l., in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato in data 23.10.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto DICHIARA l'illegittimità del pignoramento notificato in data 24.07.2024 e insussistente il diritto di Agenzia delle Entrate – Riscossione ad agire *in executivis*;

2) CONDANNA Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione nei confronti di D / S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €. 12.046,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge, da corrispondersi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Bari, il 04.02.2026.

Il Giudice

dott.ssa Simona Merra

Il Giudice
Simona Merra

6





TRIBUNALE DI BARI

Sentenza n. 808 pubbl. il 05/02/2026 – R.G. n. 10988/2024
ATTESTAZIONE MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA

Ai sensi dell'articolo 124 delle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Civile, si certifica che avverso la presente sentenza non risulta essere stato proposto appello, nel termine di cui all'art. 327 c.p.c.

Bari, 18 agosto 2026

Il Direttore
Dott.ssa Lucrezia Palumbo
(f.to digitalmente)

Allegato pagamento diritti di copia per euro 3,92

